



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
(Provincia di Brescia)

Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. __
Del __/05/2020

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

SOMMARIO

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo. 4 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

Articolo. 5 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

Articolo 6 - VERSAMENTI (facoltativo)

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - ESENZIONI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Monticelli Brusati (BS), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2020.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento;
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa in materia di imposta municipale propria e ai principi del diritto tributario;
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le condizioni di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, non superabili con interventi di manutenzione, e il mancato utilizzo, sono accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del Proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1:
 - Sono considerati inagibili l'edificio o l'unità immobiliare per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 ed in particolare quando le condizioni di degrado siano tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.
 - E' considerato inabitabile ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 l'immobile residenziale che sia nelle condizioni o presenti uno o più dei requisiti di cui all'art. 3.1.13 del vigente regolamento di igiene che qui di seguito si elencano:
 - a) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
 - b) Mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
 - c) Requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7, 3.4.8 del Regolamento di Igiene;
 - d) Requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
 - e) Mancanza di servizi igienici;
 - f) Mancanza di acqua potabile;
 - g) Mancanza di cucina.
4. L'eventuale autocertificazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità ha validità a decorrere dal momento in cui viene presentata al Comune.
5. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.

Articolo 6

VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti, per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 7

RIMBORSI

1. Il rimborso dell'imposta pagata per aree fabbricabili per ciascun esercizio finanziario e successivamente divenute inedificabili può essere richiesta entro il termine di 180 giorni a far tempo dalla pubblicazione nella BUR dell'approvazione della relativa variante urbanistica da parte del competente organo regionale ed è limitata all'imposta versata e relativa all'anno in corso e a quello precedente la comunicazione stessa. Il rimborso non spetta se l'inedificabilità è richiesta dal contribuente o dal singolo comproprietario dell'area.

Articolo 8

ESENZIONI

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1;
4. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, l'esenzione opera solo sulla quota di IMU di spettanza comunale.